

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 93

del 8.3.2004

O G G E T T O

TAR Puglia-Bari. Darwin Informatica c/ Comune di Molfetta e nei confronti della Gestor Spa e Sesit Puglia. Ricorso per l'annullamento, previa sospensiva, della delibera di C.C. n.103 del 22.12.2003 e altre (affidamento concessione servizi accertamento e riscossione imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, ecc.).

L'anno duemilaquattro, il giorno otto del mese di marzo nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: **Tommaso Minervini – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 12.3.2004
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In data 01.03.2004 con prot. n.19 è stato notificato a questo Ente il ricorso proposto – a cura degli Avv.ti Canio Francesco Muscio e Francesco Silvio Dodaro – dinanzi al TAR Puglia – Bari – dalla DARWIN INFORMATICA s.r.l., in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Sig. Domenico Oliva;
- Il ricorso de quo, proposto contro il Comune di Molfetta e nei confronti della Gestor S.p.A. e della SESIT Puglia S.p.A. è inteso ad ottenere l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti:
- Della delibera di Consiglio Comunale 22/12/03, pubblicata all’Albo Pretorio dal 23/12/03 al 7.1.04, ad oggetto “*affidamento in concessione dei servizi di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni e tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e riscossione spontanea e coattiva dell’imposta comunale sugli immobili e tassa smaltimento rifiuti solidi urbani*”;
- Della delibera di Giunta Comunale 29/12/03 n. 524, pubblicata all’Albo Pretorio dal 31/12/03 al 15/1/04, ad oggetto “*affidamento in concessione servizi di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni e tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e riscossione spontanea e coattiva dell’imposta comunale sugli immobili e tassa raccolta smaltimento rifiuti solidi urbani. Proroga tecnica di mesi 12 alla Società GESTOR SPA e SESIT PUGLIA SPA*”;
- Ove occorra delle delibere di G.C. 25/10/01 e 14/2/02 n. 83 nonché del contratto e/o convenzione ove già stipulasti con le controinteressate;
- Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque, lesivo.”;
- Il ricorrente ritiene necessaria l’impugnativa degli atti de quibus per i seguenti motivi di gravame in diritto: “1) Violazione del D.LGS. 267/00. Incompetenza. ...; 2) Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, carenza di motivazione e difetto d’istruttoria. Violazione dell’art. 3 della L. 241/90. ...; 3) Violazione di legge. Violazione del limite che l’Amministrazione si era autoimposto. ...;4) Violazione del D.Lgs. n.157/95. Violazione dell’art. 2, comma 32, della L. n.350. Presupposto inesistente. ...; 5) Violazione art. 7 D.Lgs. n.57/95. Presupposto inesistente. ...”;
- La deducente ritiene legittima l’invocata misura cautelare ricorrendo per la stesso tutti i presupposti, dal “fumus boni iuris” al danno grave ed irreparabile;
- Ritenuto che l’azione posta in essere dalla Darwin Informatica s.r.l., come legalmente rappresentata, risulta destituita di ogni e qual si voglia fondamento sia in fatto che in diritto e che si appalesa necessaria, attesa l’importanza della questione, la costituzione dinanzi al TAR Puglia – Bari – per la difesa delle ragioni del Comune stesso;
- Ritenuto, a tal fine, di conferire l’incarico di rappresentante e difensore dell’Ente all’Avv. Rocco Pedoto da Gravina di Puglia, demandando al Responsabile dell’Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;
- Acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile f.f. dell’Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

- Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di conferire l'incarico all'Avv. Rocco Pedoto con studio in Gravina di Puglia, alla Via Martiri dei Saraceni n. 5, per la rappresentanza nel giudizio amministrativo instaurato dinanzi al TAR Puglia – Bari – dalla Darwin Informatica s.r.l., come legalmente rappresentata c/ il Comune di Molfetta e nei confronti della Gestor S.p.A. e SESIT S.p.A., meglio descritto in premessa.
- 2) di demandare al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato, di cui alla delibera di G.C. n.106 del 07.03.2002.
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 4) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.
- 5) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 6) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.
- 8) di trasmettere la presente deliberazione agli Uffici competenti per gli ulteriori adempimenti di rito.